



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 05/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in videoconferenza, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LAVARINI MARA MARIA - Sindaco	Sì
2. BUZIO CARLO - Vice Sindaco	Sì
3. FRASCOIA ORIETTA - Consigliere	Sì
4. PILATO LAURA - Consigliere	Sì
5. ZANA LAURA - Consigliere	Sì
6. SEVERIN CATERINA - Consigliere	Sì
7. SAPPÀ LAURA - Consigliere	Sì
8. ZENONI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
9. PIUMARTA BRUNO - Consigliere	Giust.
10. FORTIS PIETRO - Consigliere	Sì
11. SANTINI UGO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa il Segretario Comunale BOGGI DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco LAVARINI MARA MARIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

ATTESO che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VERIFICATO che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicato, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

RILEVATO che, in conformità all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821 che prevede nel dettaglio, che siano disciplinate le seguenti fattispecie:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma di riferimento;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#);

CONSIDERATO, altresì, che è necessario che il Comune proceda alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità abusiva;

PRESO ATTO che la predetta rimozione è effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata;

VERIFICATO che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

RILEVATO che al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente i seguenti elementi:

durata, superficie espressa in metri quadrati, tipologia e alle finalità, zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;

DATO ATTO che il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione effettivamente derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;

RILEVATO che per i passi carrai, la superficie assoggettabile al canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;

RILEVATO, altresì, che il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;

ATTESO che, per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

CONSIDERATO che il Canone unico è dovuto, altresì, per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, per il quale il Comune ha rilasciato la licenza di esercizio e per quelli per cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel Comune;

EVIDENZIATO che il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario è obbligato in solido al pagamento;

PRESO ATTO che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;

RILEVATO che la norma istitutiva del canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa standard, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;

VISTA la particolare applicazione del Canone unico per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali l'ammontare del Canone non può essere inferiore ad euro 800,00;

CONSIDERATE le riduzioni di cui all'art. 1, comma 832, della Legge n. 160/2019;

VISTE le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO, ai sensi del successivo comma 834, di prevedere le seguenti ulteriori riduzioni, per le seguenti

CONSIDERATO che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

RILEVATO che, ai sensi del comma 836, viene soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° dicembre 2021;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 03/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
b) Responsabile del servizio finanziario:

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 10

Astenuti n. 0

Votanti n. 10

Voti contrari n. 0

Voti Favorevoli n. 0

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del Canone unico, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nel sito istituzionale del Comune;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATANE la necessità, onde dar corso celermente agli adempimenti connessi, con votazione unanime,

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

- firmato digitalmente -

LAVARINI MARA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- firmato digitalmente -

BOGGI DOTT. GIOVANNI